

Verbale di esame congiunto e Accordo Sindacale Nazionale per la fruizione delle prime 9 settimane di CIGD "Covid-19" previste dall'art. 1 del D.L. n. 104/2020

Il giorno 25 agosto 2020 su piattaforma telematica "google meet" si sono incontrati:

- EURORISTORAZIONE SRL, rappresentata da Monica Vittadello
- FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da Cinzia Bernardini e Giovanni Dalò
- FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da Marco De Murtas
- UILTUCS UIL Nazionale rappresentata da Gabriele Fiorino

Premesso che

- A. Con verbale di esame congiunto e Accordo Sindacale Nazionale del 23 giugno 2020 le Parti convenivano la necessità per Euroristorazione S.r.l. di ricorrere ai seguenti strumenti:
- 4 settimane aggiuntive di CIGD "Emergenza Covid - 19", ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 8 quater del D.L. 18/2020 così come integrato dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), per i lavoratori addetti alle unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;*
 - 5 settimane di CIGD "Emergenza Covid - 19", ai sensi del D.L. 34/2020, per tutte le unità produttive di cui al punto precedente (al termine della fruizione delle ulteriori 4 settimane di cui al punto precedente) e per le altre unità produttive dislocate sul restante territorio nazionale;*
 - Ulteriori 4 settimane di CIGD "Emergenza Covid - 19", ai sensi del D.L. 52/2020 art. 1, per tutte le unità produttive coinvolte al termine dell'effettiva fruizione delle settimane di cui ai punti precedenti (18 settimane complessive per le U.P site in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna; 14 settimane complessive per le U.P site nelle altre regioni).*
- B. In data 15 agosto 2020 veniva pubblicato il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" il quale, all'art. 1, prevede "Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga".
- C. L'art. 1, al comma 1 del suddetto Decreto stabilisce che i datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e successive modifiche "per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma".
- D. Euroristorazione S.r.l., sta continuando a subire gravi conseguenze su tutto il territorio nazionale a causa dell'emergenza che costringe i lavoratori a zero ore e/o in riduzione d'orario e, per tale motivo presenta l'inderogabile necessità di usufruire dei nuovi periodi di cassa integrazione in deroga previsti dal D.L. 104/2020.
- E. In data 19/08/2020 l'azienda ha avviato una nuova procedura di consultazione.
- F. Le OO.SS, preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova nuovamente ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di continuare ad individuare gli strumenti disponibili più favorevoli per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Alla luce di quanto esposto e rappresentato, e valutata ogni altra ipotesi

le parti concordano quanto segue

1. Le premesse formano parte essenziale e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti, nel convenire che la sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa non sono imputabili alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alle prime n. 9 settimane di CIGD in deroga prevista dal D.L. 104/2020 secondo le modalità di seguito specificate.
3. **Durata:** dal 13 luglio 2020 al 13 settembre 2020
4. **Organico coinvolto:** a titolo di previsione, l'intero organico avente diritto alla CIGD, rientrante nella matricola INPS 1 n. 9106220615, pos. 3 n.9110476806 e, quindi, pari a n. **523** persone.
5. **Gestione retributiva:** l'Azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale per le prime n. 9 settimane richieste ai sensi dell'art. 1, comma 1 D.L. 104/2020 con recupero attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS. In caso di mancato pagamento dell'ammortizzatore, le parti si



incontreranno per definire soluzioni alternative quali, ad esempio utilizzo di altri ammortizzatori e/o fondi nel frattempo resi disponibili.

6. Le Parti convengono di continuare a gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici su richiesta della RSA/RSU e/o delle OO.SS. territoriali, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'accordo sindacale del 23 giugno 2020 il cui contenuto rimane in vigore salvo quanto espressamente modificato in questa sede.

Letto confermato sottoscritto.

EURORISTORAZIONE SRL



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

